



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Segreteria tecnica*

Applicazione del regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007. Regime di notifica ed autorizzazione introdotto dall'articolo 21. Ulteriori indicazioni operative.

A seguito dell'applicazione in questi mesi delle procedure di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 961/2010, si ritiene utile precisare alcune questioni che sono emerse nel corso dell'attività di esame delle istanze di autorizzazione e delle notifiche.

Si ribadisce che sono soggetti ad autorizzazione preventiva tutti i trasferimenti di fondi da e verso soggetti iraniani di importo pari o superiore a 40.000 euro, esclusi quelli previsti all'art. 21, 1° comma, lett. a) del regolamento.

Devono essere sottoposti ad autorizzazione anche i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 40.000 euro (se non ricadenti nelle disposizioni della lettera a) del comma 1, art. 21, nel qual caso vanno eventualmente solo notificati) che costituiscono regolamenti frazionati, dunque collegati tra loro, di obbligazioni contrattuali di valore pari o superiore a 40.000 euro.

Dall'operatività è emerso che si assiste ad un numero crescente di transazioni finanziarie indirettamente collegate a soggetti iraniani (c.d. triangolazioni). Al riguardo, si evidenzia che tali operazioni devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 21 e si invitano gli intermediari a prestare la massima attenzione e le imprese a condividere le necessarie informazioni con gli intermediari finanziari di riferimento.

Per le operazioni già autorizzate da altri paesi europei non deve essere richiesta una ulteriore autorizzazione.

L'invio della notifica di una operazione non blocca la transazione finanziaria sottostante.

Si conferma che le autorizzazioni devono essere richieste al Comitato di sicurezza finanziaria, unicamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo CSF@pec.mef.gov.it, prima dell'avvenuto trasferimento o ricezione oppure immediatamente alla ricezione dei fondi senza effettuare la negoziazione ed attendere il decorso del termine previsto al paragrafo 4 dell'art.21.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Segreteria tecnica*

Le istanze vanno effettuate a mezzo di apposito modello (Modulo A) al quale sono stati apportati alcuni cambiamenti ritenuti necessari per una valutazione più puntuale delle istanze.

Entrambi i modelli, scaricabili dal sito internet http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/documentazione.html, dovranno essere compilati in ogni loro parte in forma dattiloscritta e inviati in formato elettronico (non scannerizzato), avendo cura di precisare e dettagliare esattamente l'operazione commerciale sottostante all'operazione finanziaria. Si richiama in particolar modo la necessità che i beni vengano puntualmente descritti senza meramente ricalcare la descrizione della voce doganale di riferimento (descrizione delle merci effettivamente esportate/importate, utilizzatore finale delle merci, ecc.).

Nel modulo A sarà necessario indicare anche il nominativo del referente, corredato con un recapito telefonico di riferimento, nel caso in cui si rendano necessari chiarimenti.

Le istanze dovranno essere firmate dal responsabile dell'ufficio competente dell'intermediario finanziario che gestisce il trasferimento di fondi, mediante firma elettronica ovvero munite di timbro dell'ufficio. Istanze incomplete o non firmate saranno immediatamente rese all'intermediario in quanto irricevibili.

Qualora le merci siano state già esportate/importate al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione finanziaria, sarà necessario indicare la data della movimentazione e trasmettere anche la documentazione doganale di riferimento.

Per i trasferimenti di fondi connessi ad esportazioni di materiali rientranti nelle voci della Nomenclatura Combinata comunitaria indicate in Appendice, per le quali è necessario che sia compilato, a cura dell'esportatore, anche il Modulo B sarà necessario avere cura di valutare attentamente l'art.8 ed il relativo Allegato VI.

Si sollecita ancora una volta, al fine di semplificare e standardizzare le procedure di autorizzazione e per quanto possibile alla luce dell'effettiva operatività, affinché gli intermediari finanziari raggruppino in un unico invio settimanale (ad es. ogni lunedì), tutte le singole istanze relative alle



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Segreteria tecnica*

operazioni soggette ad autorizzazione. Gli intermediari potrebbero identificare le proprie istanze con una numerazione progressiva di modo da facilitarne l'individuazione. Tali accorgimenti aiuterebbero anche gli intermediari a meglio programmare e monitorare le loro attività.

Si ribadisce, infine, che il regime di autorizzazione non è alternativo ai controlli sulle operazioni commerciali effettuati dalle competenti autorità.